

REPERTORIO N. 18.026

RACCOLTA N. 13.922

Atto Costitutivo della
“Fondazione DI COMUNITÀ DI CARMAGNOLA -
Ente Filantropico ETS”
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre
il giorno cinque
del mese di dicembre

05 - 12 - 2023

In Torino, nel mio studio in una sala al piano secondo della casa di
via Pietro Micca n. 9,

avanti me dottoressa Emanuela LAZZERINI, Notaio in Torino, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,
alla presenza dei signori:

VERGNANO Aldo, nato a Chieri il 30 gennaio 1960, residente a Pino
Torinese, via Pietra del Gallo n. 6/3;

TESTA Guido, nato a Torino il 18 giugno 1960, residente a Torino,
strada Volante n. 28;

testimoni idonei, a me notaio cogniti, aventi i requisiti di legge;

è comparso il signor:

- **BOASSO Carlo**, nato a Carmagnola il giorno 1 maggio 1973, domiciliato, per la carica, presso la sede della fondazione di cui infra, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione in legale rappresentanza della fondazione:

"Fondazione Opera Pia Cavalli - ETS", con sede in Carmagnola, via Avv. Cavalli n. 6, C.F. 84501810018, iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore "alla sezione g) altri enti del terzo settore,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di detta fondazione in data 10 novembre 2023, siccome dichiara e garantisce.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica suindicata io Notaio sono certo, nel nome e come sopra, mi richiede il presente atto per far constare quanto segue:

Art. I - Su iniziativa della "Fondazione Opera Pia Cavalli - ETS", è costituita, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D.lgs 117/2017 s.m.i. e degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la **"Fondazione DI COMUNITÀ DI CARMAGNOLA - Ente Filantropico ETS"**, con sede legale in Carmagnola, via Granaglie n. 5/A.

La Fondazione opera nel territorio piemontese, ed in particolare in Carmagnola, e ha durata illimitata.

Art. II - La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse collettivo - e, in particolare, con il fine di erogare denaro, beni, servizi ed investimenti a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale - mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale previste alle seguenti lettere del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

Registrato a Torino DP II il 18 dicembre 2023 n. 54168 Serie 1T Euro 200,00
--

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali del territorio, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

– f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

– i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

– k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;

– n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

– u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

– v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

– w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Fondazione, oltre a svolgere attività filantropica, potrà gestire in proprio progetti coerenti con le predette finalità.

La Fondazione, può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, al solo scopo di sostenere le medesime e se ed in quanto secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, ed in ossequio dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017, quando applicabile.

La Fondazione, mediante lo svolgimento delle attività sopra elencate, si prefigge lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale della comunità di Carmagnola, ed in particolare di:

– favorire la crescita sociale, civile, educativa e lavorativa delle donne e degli uomini che compongono la comunità di Carmagnola;

– promuovere, incentivare e valorizzare la cultura del dono di privati, imprese e organizzazioni che vogliano investire, contribuire e agire per il cambiamento e la rigenerazione del proprio territorio;

– favorire la sostenibilità delle iniziative degli enti del Terzo settore promuovendo logiche di collaborazione tra enti;

– agevolare il coinvolgimento civico degli individui per generare un impatto sociale, ambientale, culturale capace di innescare pro-

cessi di condivisione di relazioni umane significative.

Art. III - Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell'opera spontanea e dei contributi degli aderenti, dei sostenitori e dei donatori, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nell'articolo precedente:

- nel campo sociale, il sostegno a forme di prevenzione e recupero del disagio sociale per le persone presenti nel territorio, il sostegno all'inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio, a iniziative sul tema "cultura e salute", la facilitazione di iniziative e progetti nel campo della disabilità, la promozione dell'innovazione del sistema del welfare locale, con particolare riguardo all'inclusione sociale di persone a rischio di marginalità sociale o con difficoltà di autonomia;
- nel campo culturale, interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio architettonico, della cultura locale territoriale, interventi di restauro e manutenzione del patrimonio culturale diffuso, e più in generale interventi di valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio e allargato, del settore agroalimentare e di educazione alla sana alimentazione;
- nel campo della formazione, attività didattiche e di educazione ad un corretto uso del territorio, condivisione di buone pratiche per la gestione delle attività e progetti di utilità sociale e comunitaria;
- nel campo del turismo, valorizzazione del territorio;
- attività di comunicazione, convegni, pubblicazioni, mostre.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:

- ricevere contributi e finanziamenti, anche da enti ed istituzioni nazionali e internazionali, per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per finanziare attività analoghe promosse o gestite da altri enti, associazioni e altre fondazioni;
- sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e delle organizzazioni di volontariato e associative senza scopo di lucro;
- promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- svolgere attività di formazione;
- istituire ed erogare premi e borse di studio;
- stipulare convenzioni e partenariati per la gestione delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel settore della filantropia, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi simili, sviluppare attività commerciali limitatamente e funzionalmente agli scopi statutari, in misura limitata e comunque finalizzata al perseguimento di fini istituzionali.

Art. IV - Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fon-

dazione opera con criteri di sostenibilità, trasparenza, autonomia, indipendenza, imparzialità ed efficienza, secondo un programma strategico volto a massimizzare l'impatto dell'impegno sul territorio.

La Fondazione incentiva e agevola la donazione da parte di singoli soggetti, enti, istituzioni pubbliche e private e imprese, personalizzando e rendendo sicura e tracciabile ogni donazione.

La Fondazione supporta, sostiene e promuove i progetti e le iniziative delle organizzazioni del territorio che perseguono finalità in linea con il presente Statuto, anche mediante erogazioni in denaro, beni, servizi ed investimenti a favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Le modalità di erogazione ed investimento, che saranno puntualmente normate con apposito regolamento, saranno rivolte a sostenere le attività di interesse generale statutario della Fondazione, con interventi individuati dal Consiglio di Amministrazione che valuterà le proposte pervenute sulla base degli obiettivi perseguiti, dell'efficacia e della capacità di coinvolgere risorse di soggetti terzi moltiplicando così l'impatto.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di:

- svolgere funzioni creditizie;
- svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

Art. V - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati avendo già manifestato la propria disponibilità ad assumere il relativo incarico, i signori:

- BOSCARO Vilma, nata ad Asti il 6 ottobre 1962, residente a Carmagnola, vicolo Don Ardizzone n. 10, C.F. BSC VLM 62R46 A479L, quale Presidente;
- CRIVELLO Rinaldo, nato a Torino il 4 luglio 1962, residente a Carmagnola, vicolo Bonino n. 2, C.F. CRV RLD 62L04 L219U;
- REBOLA Franco Gustavo, nato a Carignano il 17 aprile 1971, residente a Carmagnola, via Rattera n. 6, C.F. RBL FNC 71D17 B777V;
- CALAFIORE Rosaria, nata a Napoli il 16 novembre 1970, residente a Carmagnola, piazza Sant'Agostino n. 16, C.F. CLF RSR 70S56 F839Q;
- INGLESE Vincenzo, nato a Tramonti il 21 aprile 1945, residente a Carmagnola, via Sommariva n. 57/4, C.F. NGL VCN 45D21 L323P;
- GARELIO Tiziana, nata a Carignano il 21 marzo 1983, residente a Carmagnola, via Giovanni Paolo 2.19, C.F. GRS TZN 83C61 B777S;
- MANISSERO Livio, nato a Carmagnola il 16 novembre 1963, residente a Carmagnola, vicolo Terni n. 1, C.F. MNS LVI 63S16 B791P, quali Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per tre esercizi ed, in particolare, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del proprio mandato.

Art. VI - A costituire il patrimonio iniziale, la predetta "Fondazione Opera Pia Cavalli - ETS" apporta, a titolo gratuito, alla qui costituita "Fondazione DI COMUNITÀ DI CARMAGNOLA - Ente Filantropico

ETS", la somma di euro 34.000,00 (trentaquattromila virgola zero zero), destinandola integralmente al fondo di dotazione indisponibile.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 s.m.i., il comparente, nella detta sua qualità, dichiara e dà atto che detta somma è stata versata prima d'ora, in vista del presente atto, dalla "Fondazione Opera Pia Cavalli - ETS", sul conto corrente dedicato di me Notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della Legge n. 147/2013 s.m.i.; e, precisamente, mediante bonifico bancario, sul suddetto conto corrente dedicato, IBAN numero IT32F0306901000100000128658 - intrattenuto da me notaio presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - con la causale "versamento fondo di dotazione costituenda Fondazione DI COMUNITÀ DI CARMAGNOLA Ente Filantropico ETS".

Detta somma, ai sensi del citato art. 16, comma 2 del D.M. n. 106/2020 s.m.i., verrà versata da me Notaio alla qui costituita Fondazione dopo la sua iscrizione nel RUNTS.

Art. VII - La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme contenute nel presente atto costitutivo e nello Statuto, che, composto di 26 (ventisei) articoli, previa sottoscrizione ai sensi di legge e previa lettura da me Notaio datane, alla presenza dei testi, al comparente, che lo approva, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Art. VIII - Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. e di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, la vigilanza sulla Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo Monocratico, costituito da un Sindaco Unico che viene designato dalla "Fondazione Opera Pia Cavalli - ETS", per i primi tre esercizi, nella persona della signora: BARRERI dott.sa Emanuela, nata a Torino, il 13 febbraio 1964, domiciliata in Torino, via Corio n. 22, C.F. BRR MNL 64B53 L219H, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 3803, giusta D.M.12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995, la quale ha già manifestato la propria disponibilità ad assumere tale incarico.

Al Sindaco Unico, viene attribuito un compenso di euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) oltre I.V.A. ed oneri previdenziali annui.

Art. IX - Agli organi della Fondazione spettano le attribuzioni ed i compiti previsti dallo statuto come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Art. X - Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2024.

Art. XI - Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della "Fondazione Opera Pia Cavalli - ETS" che richiede l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia, comprese quelle previste dall'articolo 3 del D.P.R. 346/1990 s.m.i., e quelle di cui al combinato disposto degli articoli 102, primo comma e 82 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i..

In relazione al procedimento di iscrizione della Fondazione qui costi-

tuita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022, stante il suddetto versamento del fondo iniziale di dotazione nella misura suindicata, io Notaio attesto la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'articolo 22, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i..

Richiesto io notaio ricevo il presente atto redatto a cura di me notaio e scritto parte da me e parte dattiloscritto da persona fida su pagine undici di tre fogli, quale atto leggo, alla presenza dei testi, al comparsente che, approvandolo e confermandolo, meco notaio e unitamente ai testi lo sottoscrive, essendo le ore quindici e quaranta.

CARLO BOASSO

ALDO VERGNANO teste

GUIDO TESTA teste

EMANUELA LAZZERINI Notaio

Allegato "A" al n. 13.922 di raccolta

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

Su iniziativa della Fondazione Opera Pia Cavalli ETS corrente in Carmagnola, è costituita, ai sensi dell'articolo 37 e seguenti del D.lgs

117/2017 e degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile la **“Fondazione DI COMUNITÀ DI CARMAGNOLA - Ente Filantropico ETS”** (di seguito denominata “Fondazione”).

L'indicazione di Ente del terzo Settore e l'acronimo E.T.S. potranno essere inseriti nella denominazione sociale in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

La Fondazione ha sede legale a Carmagnola, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente determinato, nell'ambito del medesimo Comune, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Essa potrà istituire ulteriori sedi operative con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò implichi modifiche allo statuto.

La Fondazione opera nel territorio piemontese, ed in particolare in Carmagnola, e ha durata illimitata.

Art. 2 - Natura e scopo

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche, di utilità sociale e di

	interesse collettivo - e, in particolare, con il fine di erogare denaro,	
	beni, servizi ed investimenti a sostegno di categorie di persone svan-	
	taggiate o di attività di interesse generale - mediante lo svolgimento,	
	in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale previ-	
	ste alle seguenti lettere del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs	
	117/2017:	
	- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al migliora-	
	mento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razio-	
	nale delle risorse naturali del territorio, con esclusione dell'attività,	
	esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi;	
	- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale	
	e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.	
	42, e successive modificazioni;	
	- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ri-	
	creative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusio-	
	ne della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di in-	
	teresse generale di cui al presente articolo;	
	- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse	
	sociale o culturale;	
	- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni;	

	– u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successi-	
	ve modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del	
	presente articolo;	
	– v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i po-	
	poli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	– w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promo-	
	zione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	La Fondazione, oltre a svolgere attività filantropica, potrà gestire in	
	proprio progetti coerenti con le predette finalità.	
	La Fondazione, può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra,	
	al solo scopo di sostenere le medesime e se ed in quanto secondarie	
	e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i	
	criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’uti-	
	lizzo di risorse volontarie e gratuite, ed in ossequio dell’articolo 6 del	
	D.Lgs 117/2017, quando applicabile.	
	La Fondazione, mediante lo svolgimento delle attività sopra elenca-	
	te, si prefigge lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità	
	della vita, allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale	
	della comunità di Carmagnola, ed in particolare di:	
	– favorire la crescita sociale, civile, educativa e lavorativa delle	
	donne e degli uomini che compongono la comunità di Carmagnola;	
	– promuovere, incentivare e valorizzare la cultura del dono di	
	privati, imprese e organizzazioni che vogliano investire, contribuire e	

	agire per il cambiamento e la rigenerazione del proprio territorio;	
	– favorire la sostenibilità delle iniziative degli enti del Terzo settore promuovendo logiche di collaborazione tra enti;	
	– agevolare il coinvolgimento civico degli individui per generare un impatto sociale, ambientale, culturale capace di innescare processi di condivisione di relazioni umane significative.	
	Articolo 3 - Attività istituzionali	
	Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell'opera spontanea e dei contributi degli aderenti, dei sostenitori e dei donatori, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nell'articolo precedente:	
	– nel campo sociale, il sostegno a forme di prevenzione e recupero del disagio sociale per le persone presenti nel territorio, il sostegno all'inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio, a iniziative sul tema "cultura e salute", la facilitazione di iniziative e progetti nel campo della disabilità, la promozione dell'innovazione del sistema del welfare locale, con particolare riguardo all'inclusione sociale di persone a rischio di marginalità sociale o con difficoltà di autonomia;	
	– nel campo culturale, interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio architettonico, della cultura locale territoriale, interventi di restauro e manutenzione del patrimonio culturale diffuso, e più in generale interventi di valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio e allargato, del settore agroalimentare e di educa-	

zione alla sana alimentazione;

– nel campo della formazione, attività didattiche e di educazione ad un corretto uso del territorio, condivisione di buone pratiche per la gestione delle attività e progetti di utilità sociale e comunitaria;

– nel campo del turismo, valorizzazione del territorio;

– attività di comunicazione, convegni, pubblicazioni, mostre.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:

– ricevere contributi e finanziamenti, anche da enti ed istituzioni nazionali e internazionali, per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per finanziare attività analoghe promosse o gestite da altri enti, associazioni e altre fondazioni;

– sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e delle organizzazioni di volontariato e associative senza scopo di lucro;

– promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;

– svolgere attività di formazione;

– istituire ed erogare premi e borse di studio;

– stipulare convenzioni e partenariati per la gestione delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;

– intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel settore

	della filantropia, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi	
	similari, sviluppare attività commerciali limitatamente e funzional-	
	mente agli scopi statutari, in misura limitata e comunque finalizza-	
	ta al perseguimento di fini istituzionali.	
	Art. 4 – Principi per lo svolgimento delle Attività istituzionali, raccol-	
	ta di fondi e risorse, destinazione e modalità di erogazione ed investi-	
	mento a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse	
	generale, anche svolte da altri enti del Terzo Settore.	
	Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione o-	
	pera con criteri di sostenibilità, trasparenza, autonomia, indipenden-	
	za, imparzialità ed efficienza, secondo un programma strategico vol-	
	to a massimizzare l'impatto dell'impegno sul territorio.	
	La Fondazione incentiva e agevola la donazione da parte di singoli	
	soggetti, enti, istituzioni pubbliche e private e imprese, personaliz-	
	zando e rendendo sicura e tracciabile ogni donazione.	
	La Fondazione supporta, sostiene e promuove i progetti e le iniziati-	
	ve delle organizzazioni del territorio che perseguono finalità in linea	
	con il presente Statuto, anche mediante erogazioni in denaro, beni,	
	servizi ed investimenti a favore di persone svantaggiate o di attività	
	di interesse generale.	
	Le modalità di erogazione ed investimento, che saranno puntual-	
	mente normate con apposito regolamento, saranno rivolte a sostene-	
	re le attività di interesse generale statutario della Fondazione, con	
	interventi individuati dal Consiglio di Amministrazione che valuterà	
	le proposte pervenute sulla base degli obiettivi perseguiti, dell'effica-	

cia e della capacità di coinvolgere risorse di soggetti terzi moltiplicando così l'impatto.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di:

- svolgere funzioni creditizie;
- svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

Art 5 – Patrimonio ed avanzi di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da una parte indisponibile e da una parte disponibile.

Costituiscono patrimonio indisponibile:

- il fondo di dotazione iniziale, la cui entità è inizialmente fissata nell'atto costitutivo, formato da denaro o altri beni fungibili, beni materiali, mobili o immobili, o immateriali;
- ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione di beni mobili o immobili, materiali o immateriali, denaro o altri beni fungibili, destinato ad incremento del fondo di dotazione, o comunque a patrimonio indisponibile, per espressa volontà del soggetto che ne dispone il conferimento, l'erogazione o la donazione;
- eventuali avanzi di gestione o altri beni o valori derivanti dal patrimonio disponibile che, per espressa volontà del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad incremento del fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile.

Ai fini di una prudente gestione del patrimonio e con l'obiettivo di preservarne l'integrità negli anni futuri, la quota di patrimonio indisponibile costituita da denaro potrà essere investita esclusivamente

	in strumenti finanziari a capitale garantito e caratterizzati da un elevato grado di liquidità e liquidabilità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli di Stato, certificati di deposito e/o fondi monetari a rischio contenuto.	
	Costituiscono patrimonio disponibile:	
	– gli avanzi di gestione non espressamente accantonati a fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile;	
	– ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione di beni mobili o immobili, materiali o immateriali, denaro e altri beni fungibili, pervenuti alla Fondazione senza vincolo di destinazione a fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile;	
	È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, qualunque ne sia la destinazione deliberata, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.	
	Art. 6 – Risorse finanziarie	
	La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi ordinari di gestione, funzionamento ed erogazione di beni, servizi e contributi in denaro o di altra natura:	
	– con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;	
	– con i proventi netti delle attività della Fondazione;	
	– con le somme derivanti dalla eventuale alienazione di beni patrimoniali disponibili che non vengano espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;	
	– con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;	

	– con i fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;	
	– con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;	
	– con contributi, non attribuiti al patrimonio indisponibile, dell’Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;	
	– con attività commerciali purché non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali ed esercitate nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente per gli Enti del Terzo settore.	
	- con l’accesso a linee di credito bancarie a breve termine esclusivamente destinate a garantire la liquidità necessaria alla realizzazione di progetti finanziati con rimborsi e contributi erogati a posteriori da enti terzi.	
	Art. 7 – Aderenti e Sostenitori Onorari	
	La Fondazione rientra nella tipologia delle fondazioni di partecipazione; pertanto è a carattere aperto e non impone limitazioni all’ammissione degli Aderenti in relazione alle loro condizioni economiche. Ripudia ogni forma di discriminazione favorendo la più ampia aggregazione, inclusione e scambio culturale.	
	Possono aderire alla Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti in genere che, residenti o aventi la sede in Carmagnola o svolgendovi in tutto o in parte la propria attività, si riconoscono nello Statuto, condividono lo spirito e le finalità dell’Ente.	
	In particolare assumono la qualifica di Aderente i soggetti i quali, fa-	

	<p>cendone richiesta scritta, condividono le finalità istituzionali della</p>	
	<p>Fondazione e si impegnano:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • a rispettarne lo statuto ed a riconoscere l'autorità degli organi sociali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • a promuoverne lo sviluppo e la diffusione della attività, nonché il coinvolgimento di terzi soggetti interessati a sostenerne l'attività anche con finanziamenti ed erogazioni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • a versare i contributi di adesione e annuale di cui al successivo comma; 	
	<p>Agli aderenti è richiesto il versamento di un contributo di adesione iniziale e, trascorso il primo anno di adesione, il versamento di un contributo annuale alle spese di funzionamento, con le modalità stabilite da apposito regolamento interno. Detti contributi vengono preventivamente determinati con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione. E' fatta salva la facoltà degli aderenti di procedere al versamento di contributi di importo superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	
	<p>La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione sono rimesse al giudizio del Consiglio di Amministrazione. Costituisce motivo di non accettazione della domanda del candidato aderente l'aver riportato condanne penali anche non definitive per reati che siano ritenuti incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Ente.</p>	
	<p>L'iscrizione si intende accettata decorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'Ente, salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione recapitata entro tale termine.</p>	

	Gli aderenti perfezionano tale loro qualità con il successivo versa-	
	mento del contributo dovuto e sono quindi iscritti senza indugio sul	
	Libro degli Aderenti.	
	Gli stessi possono esercitare i loro diritti, compreso il diritto di voto,	
	solo se in regola con il versamento del contributo annuale e se iscrit-	
	ti nel Libro degli Aderenti almeno da tre mesi.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Am-	
	ministrazione deve, entro sessanta giorni dalla ricezione della richie-	
	sta di adesione, comunicare all'interessato il motivo del rigetto. L'in-	
	teressato, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della	
	deliberazione del rigetto, può richiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea degli Aderenti che, ove già costituita, dovrà essere con-	
	vocata in tempi ragionevolmente rapidi per deliberare sulla questio-	
	ne.	
	Sono Sostenitori Onorari coloro che, essendosi caratterizzati per par-	
	ticolari meriti nelle attività sostenute dalla Fondazione o per signifi-	
	cativi contributi, anche intellettuali, alla stessa, vengano designati	
	tali dal Consiglio di Amministrazione su propria iniziativa o su pro-	
	posta degli altri organi della Fondazione.	
	La delibera di designazione o di rigetto della proposta di designazio-	
	ne, assunta dal Consiglio di Amministrazione e opportunamente mo-	
	tivata, è insindacabile.	
	Ai Sostenitori Onorari viene data sollecita notizia della delibera di	
	designazione. La loro iscrizione può avvenire a seguito dell'accetta-	
	zione espressa della nomina da parte degli interessati.	

	Aderenti e Sostenitori Onorari hanno diritto ad esaminare i libri so-	
	ciali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e pres-	
	so la sede della Fondazione entro trenta giorni dalla richiesta.	
	La qualifica di Aderente e/o di Sostenitore Onorario si perde a segui-	
	to di:	
	- dichiarazione di recesso presentata per iscritto, anche in via	
	telematica;	
	- decesso della persona fisica o scioglimento dell'Ente;	
	- esclusione, con delibera motivata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, nel caso in cui vengano meno i requisiti di ammissione,	
	per indegnità, per mancato rispetto dello statuto, dei regolamenti in-	
	terni o delle delibere degli organi sociali, per lo svolgimento di atti-	
	vità in contrasto o conflitto di interessi con le finalità perseguite dal-	
	la Fondazione o per altri gravi motivi;	
	- decadenza, relativamente agli Aderenti, per il mancato versa-	
	mento del contributo annuale quando siano decorsi sessanta giorni	
	da apposito richiamo da parte del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli eventuali esclusi, con istanza rivolta al Presidente, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione della relativa delibera motivata, han-	
	no facoltà di sottoporre al riesame dell'Assemblea degli Aderenti il	
	provvedimento di esclusione. L'Assemblea delibera, con voto segreto	
	ed a maggioranza semplice, la conferma o la revoca del provvedimen-	
	to.	
	In caso di recesso, decadenza, esclusione o decesso, gli Aderenti e i	
	Sostenitori Onorari, o i loro eredi, non hanno diritto di pretendere la	

	restituzione di qualsiasi contributo versato, né di rivendicare alcun	
	altro diritto sul patrimonio sociale della Fondazione, materiale od	
	immateriale	
	Sono istituiti il libro degli Aderenti e dei Sostenitori Onorari, sui	
	quali sono annotate, a cura del Presidente della Fondazione, le gene-	
	ralità degli stessi ed i relativi recapiti, oltre ai movimenti intervenuti	
	nella loro composizione per qualsiasi causa.	
	Art. 8 - Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	Il Presidente;	
	il Vice Presidente;	
	il Consiglio di Amministrazione;	
	il Tesoriere e il Segretario Generale;	
	l'Assemblea degli Aderenti;	
	l'Organo di Controllo.	
	La Fondazione, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità	
	tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambi i sessi, nella	
	composizione degli organi della Fondazione.	
	Art. 9 – Il Presidente	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i	
	terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori,	
	determinandone le attribuzioni. Il Presidente è eletto dal Consiglio	
	di Amministrazione tra i propri membri con la maggioranza assoluta	
	dei voti e può essere riconfermato per un massimo di due mandati.	
	Il primo Presidente viene nominato dalla Fondazione Opera Pia Ca-	

	valli ETS in sede di costituzione della Fondazione, in quanto ente	
	fondatore della stessa, e rimane in carica fino alla scadenza del primo Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente:	
	– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Aderenti e, ove costituito, il "Gruppo Amici della Fondazione";	
	– cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;	
	– firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;	
	– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario od opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dello stesso.	
	In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti, se nominato, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.	
	Art. 10 – Il Vice Presidente	
	Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.	

dente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed in tal caso è dotato degli stessi poteri.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri:

- due membri designati dalla Fondazione Opera Pia Cavalli ETS o aventi causa;
- un membro designato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;
- un membro designato dal Consiglio dell'Unità Pastorale Territoriale;
- tre membri designati dall'Assemblea degli Aderenti.

Almeno uno dei due Consiglieri designati dalla Fondazione Opera Pia Cavalli ETS e i Consiglieri designati rispettivamente dal Consiglio dell'Unità Pastorale Territoriale e dalla Assemblea degli Aderenti devono risiedere nel Comune di Carmagnola o ivi svolgere, in tutto o in parte, la propria attività professionale o civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione:

- durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo dei tre esercizi;
- possono essere riconfermati;
- svolgono gratuitamente il proprio mandato, salvo il rimborso delle spese sostenute e approvate dal Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, compreso il primo nominato in sede di costituzione, sollecita i soggetti cui è attribuita la designazione degli amministratori affinché vi provvedano

	tempestivamente, entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio consuntivo che sancisce la scadenza dell'Organo da rinnovare.	
	Qualora in tale occasione non siano giunte almeno cinque delle previste designazioni, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, con poteri di ordinaria amministrazione, fino al sopraggiungere della quinta, in presenza della quale il nuovo Consiglio di Amministrazione entra in carica ad ogni effetto e con ogni potere attribuito dallo statuto.	
	Alle formalità di convocazione del nuovo Organo provvede il Presidente uscente, che si adopera per il passaggio di consegne partecipando, senza potere di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione che dovessero risultare necessarie.	
	Ove entrasse in carica un Organo non ancora composto da tutti i sette membri previsti, il più anziano di età fra loro assume temporaneamente le veci di Presidente e cura che vengano effettuate le designazioni mancanti con comunicazione scritta ai soggetti cui le stesse sono attribuite.	
	Decorsi inutilmente trenta giorni da tale comunicazione, che avviene con ogni mezzo che preveda ricevuta, l'inespressa facoltà di designazione si intende non esercitabile per l'intero mandato del nuovo Organo, ed i membri in carica provvedono alla cooptazione dei consiglieri mancanti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni cui le mancate designazioni dovessero sottostare.	
	L'organo così completato potrà quindi procedere alla nomina del Presidente.	

In deroga alle ordinarie norme stabilite nel presente statuto, il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo dalla Fondazione Opera Pia Cavalli ETS, in quanto Ente titolare dell'iniziativa fondativa, che ne stabilisce l'intera composizione nonché il Presidente. Il primo Consiglio così nominato dura in carica tre esercizi, ed in particolare fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del proprio mandato.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri in loro sostituzione vengono temporaneamente cooptati dal Consiglio di Amministrazione. I membri cooptati durano in carica sino alla scadenza del mandato ricoperto dal Consigliere dimesso o cessato ove i soggetti che li avevano designati, avvisati senza indugio dal Presidente, non comunicano diversa designazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso non pervenga alcuna comunicazione entro tale termine la cooptazione si intende ratificata.

Nell'assumere deliberazioni di cooptazione il Consiglio di Amministrazione adotta i criteri di scelta sopra indicati applicabili in caso di nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 12 – Eleggibilità, decadenza ed esclusione dei Consiglieri

Tutti i membri appartenenti al Consiglio di Amministrazione, devono rispettare le condizioni di candidabilità ed eleggibilità disposte dal Codice Civile e dal D.Lgs 117/2017.

Non possono inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione Deputati, Senatori, Segretari di Partito, Assessori, Consiglieri Comunali e/o Regionali, Sindaco, Presidente di Regione, se non decorsi alme-

	no sei mesi dalla cessazione di tali funzioni.	
	Ove si verificasse una delle predette condizioni in corso di mandato,	
	questi decadono dalla mansione rivestita nella Fondazione.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:	
	– dopo tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	– per sopravvenute condizioni di incompatibilità disposte dal	
	presente articolo;	
	– qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall’art.	
	2382 del Codice Civile;	
	– per il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regola-	
	menti emanati;	
	– per aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o	
	all’immagine della Fondazione.	
	La decadenza deve essere constatata a maggioranza assoluta dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 13 – Poteri	
	Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per	
	l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In	
	particolare esso elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario	
	Generale e il Tesoriere. A titolo indicativo e non esaustivo:	
	a) delibera sulla formazione di eventuali comitati, anche scienti-	
	fici, consultivi e composti anche da membri esterni al Consiglio di	
	Amministrazione, che siano di ausilio alla Fondazione nelle attività	
	di programmazione, erogazione, raccolta fondi, comunicazione e ge-	

	stione, definendone compiti, attribuzioni e funzionamento con appo-	
	siti regolamenti o disposizioni deliberative;	
	b) delibera eventuali modifiche dello statuto;	
	c) redige e approva entro la fine del mese di aprile di ciascun an-	
	no il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;	
	d) stabilisce le direttive e delibera sulle erogazioni della Fonda-	
	zione in conformità ai criteri indicati agli articoli 2, 4 e 5 del presen-	
	te Statuto;	
	e) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del	
	patrimonio della Fondazione e delibera sugli stessi;	
	f) delibera per gli atti di ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrazione;	
	g) approva eventuali regolamenti interni;	
	h) promuove, sostiene, coordina e norma la costituzione e	
	l'attività del "Gruppo Amici della Fondazione", costituito da enti, isti-	
	tuti, associazioni o cittadini che si impegnano a partecipare alle ini-	
	ziative promosse dalla Fondazione stessa, sostenendone le attività;	
	i) delibera in caso di estinzione della Fondazione sulla de-	
	voluzione del patrimonio;	
	j) ha facoltà di contrarre per la fornitura o la cessione di	
	qualsiasi bene o servizio;	
	k) assume e licenzia personale dipendente, stabilendone	
	il trattamento ed ogni altra condizione contrattuale;	
	l) predispone, se previsto dalla legge o a propria discre-	
	zione, il bilancio sociale, contenente l'elenco e gli importi delle eroga-	

	zioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche;	
	m) delibera l'accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;	
	n) delibera l'ammissione degli Aderenti e dei Sostenitori Onorari, nonché la motivata decadenza dei medesimi;	
	o) redige ed approva, ove prescritto, il bilancio preventivo dell'esercizio.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente fra loro, alcune delle proprie attribuzioni e dei propri poteri rientranti nella sola precedente lettera j) ed in particolare il compimento di atti di ordinaria amministrazione utili alla corrente e quotidiana gestione amministrativa della Fondazione, stabilendone i limiti e le eventuali modalità di rendicontazione al Consiglio stesso. Non possono in ogni caso essere delegate le materie sopra elencate al di fuori di tale lettera.	
	Art. 14 – Adunanze	
	Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, se previsto, e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai suoi componenti, anche a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, almeno	

un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le modifiche dello statuto, gli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio e lo scioglimento dell'Ente occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione. Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.

Delle riunioni è redatto apposito verbale a cura di un Segretario, anche non membro del Consiglio stesso, scelto di volta in volta da questo. I verbali, sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente, sono trascritti su apposito libro tenuto a cura del Presidente stesso.

Art. 15 – Segretario Generale della Fondazione

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra i suoi membri. La figura viene scelta tra persone di adeguata qualificazione professionale e deve essere in possesso di com-

	provata esperienza nella mansione. Non è preclusa la possibilità di	
	nominare una persona, dotata dei prescritti requisiti ed esterna al	
	Consiglio di Amministrazione, che presti la propria attività in forza	
	di idoneo rapporto contrattuale e dietro compenso stabilito dal Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Il Segretario Generale collabora:	
	– alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione	
	ed alla loro presentazione agli Organi della Fondazione, nonché al	
	successivo controllo dei risultati;	
	– all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-	
	zione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo.	
	– alla gestione dei programmi di attività della Fondazione ed al	
	buon andamento dell’amministrazione.	
	Il Segretario partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con	
	possibilità di esprimere pareri non vincolanti e risponde del proprio	
	operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 16 – Tesoriere della Fondazione	
	Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra i	
	suoi membri. La figura viene scelta tra persone di adeguata qualifi-	
	cazione professionale e deve essere in possesso di comprovata espe-	
	rienza nella mansione. Fatta eccezione per la gestione e movimenta-	
	zione dei rapporti bancari e più in generale per la gestione della teso-	
	reria, il Tesoriere, per la tenuta della contabilità e per la gestione fi-	
	scale della Fondazione, può essere assistito da professionisti ester-	
	ni individuati dal Consiglio di Amministrazione.	

Al tesoriere, senza necessità di specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è attribuito il potere di operare su tutti i rapporti bancari intrattenuti dalla Fondazione nei limiti delle disponibilità presenti.

Art. 17 - Assemblea degli Aderenti

L'Assemblea degli Aderenti è composta da tutti i soggetti, persone fisiche od Enti, che, ai sensi del precedente articolo 7, hanno assunto la qualifica di Aderente o di Sostenitore Onorario e che, se Aderenti, siano in regola con il versamento del contributo annuale. All'assemblea partecipa altresì di diritto l'ente fondatore Fondazione Opera Pia Cavalli ETS.

L'assemblea degli Aderenti si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, che ne presiede i lavori, di sua iniziativa o su istanza di almeno un terzo dei suoi membri, non meno di una volta all'anno, presso la sede della Fondazione od altro luogo, nel territorio del Comune di Carmagnola, indicato nella convocazione. La convocazione delle riunioni dell'Assemblea deve avvenire con invio a ciascun avente diritto alla partecipazione di avviso recapitato non meno di sette giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo che ne garantisca il ricevimento, anche per posta elettronica. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Ciascun Aderente o Sostenitore Onorario, può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Aderente o Sostenitore Onorario, ed ha diritto a un voto. Ciascun partecipante all'assemblea non può avere più di tre deleghe.

	Le riunioni dell'Assemblea degli Aderenti sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti; le delibere, sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, nel solo caso in cui il Presidente abbia diritto di voto, prevale il suo voto.	
	Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione. Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale, di scambiarsi documentazione.	
	Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale a cura di un segretario, anche non membro dell'Assemblea, scelto di volta in volta dall'Assemblea stessa. I verbali, sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente, sono trascritti su apposito libro tenuto a cura del Presidente stesso .	
	Art. 18 - Mansioni dell'Assemblea degli Aderenti:	
	L'assemblea degli Aderenti ricopre le seguenti mansioni:	
	– discute l'andamento generale delle attività e della gestione della Fondazione, formulando al Consiglio di Amministrazione indicazioni e proposte sugli obiettivi e linee di indirizzo della stessa;	

	– designa tre membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente Statuto;	
	– discute e delibera su qualunque argomento che sia posto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;	
	– esamina il bilancio annuale d'esercizio ed il bilancio sociale redatti dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo eventuali osservazioni non vincolanti sull'andamento delle attività della Fondazione in esso rappresentate.	
	Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Revisore Unico e, su invito del Presidente preventivamente posto ai voti dell'Assemblea stessa, altre figure necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative, organizzative e di verbalizzazione.	
	Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale dei conti	
	La vigilanza sulla Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico, costituito dal Sindaco Unico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte.	
	Il Sindaco Unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il compenso, fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Il Sindaco Unico, salvo quanto di seguito disposto, esercita le funzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.	
	Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, il Sindaco Unico deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei	

	conti, ed esercita altresì le funzioni di revisore legale. Il primo Sinda-	
	co Unico è nominato con l'atto costitutivo dalla Fondazione Opera	
	Pia Cavalli ETS, in quanto Ente titolare dell'iniziativa fondativa.	
	Il Sindaco Unico dura in carica tre esercizi e, precisamente, fino alla	
	data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è riconferma-	
	bile senza limitazioni.	
	Art. 20 - Comitati e Comitato Scientifico	
	Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni	
	consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominando i compo-	
	menti e il Presidente.	
	I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o	
	entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione. I compo-	
	menti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti a	
	condizione che abbiano un legame con la missione della Fondazio-	
	ne. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e proget-	
	ti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungi-	
	mento degli scopi della Fondazione.	
	Art. 21 - Gratuità delle cariche	
	Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gra-	
	tuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e fatto salvo quan-	
	to previsto all'articolo 15) per la figura del Segretario Generale se	
	non appartenente al Consiglio di Amministrazione e dall'articolo 19)	
	per l'incarico all'organo di controllo.	
	Art. 22 - Esercizio e bilanci	
	Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano	

	il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di	
	Amministrazione forma il bilancio d'esercizio, unitamente alla rela-	
	zione sulla gestione e sull'attività svolta ed al bilancio sociale, se pre-	
	visto. Tali documenti, accompagnati dalla relazione dell'Organo di	
	Controllo, sono approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo.	
	Art. 23 - Avanzi di gestione e operazioni vietate	
	Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli sco-	
	pi istituzionali dell'Ente, ed in particolare alle attività civiche, solida-	
	ristiche o/e di utilità sociale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017.	
	E' facoltà del Consiglio di Amministrazione destinare tutti o parte de-	
	gli avanzi di esercizio ad incremento del patrimonio indisponibile.	
	È fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di cui all'art. 8,	
	commi 2 e 3, del D.Lgs 117/2017 s.m.i..	
	Art. 24 - Ordinamento, gestione e contabilità	
	L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché	
	le attribuzioni del Segretario Generale e degli eventuali responsabili	
	dei servizi e dei settori, sono disciplinati dalle disposizioni del D.Lgs	
	117/2017 e, ove le stesse non dispongano, con norme regolamenta-	
	ri o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 25 - Estinzione	
	La Fondazione si estingue:	
	- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impos-	
	sibilità del raggiungimento degli stessi;	
	- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi pa-	
	trimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;	

